



COMUNE DI BRINDISI

SERVIZIO TRIBUTI

Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con Delibera di C.C. n. 43 del 28/03/2019

Modificato con Delibera di C.C. n. 11 del 10/02/2020

Modificato con Delibera di C.C. n. 116 del 21/12/2023

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive
- Art. 7 - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione finanziaria
- Art. 8 - Interventi da finanziare
- Art. 9 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 10 – Sanzioni e interessi
- Art. 11 - Riscossione coattiva
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 - Contenzioso
- Art. 14 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e dell'art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 06 2019, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Brindisi.

4. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle tipologie di strutture ricettive elencate nel comma precedente ubicate nel territorio del Comune di Brindisi, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 3 **Soggetti passivi**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di all'art. 2.
4. Ai sensi del D.L. n. 34/2020 (convertito con L. n. 77/2020) e dell'art. 5 quinquies del DL 146/2021 (convertito con L. 215/2021), sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie di immobili del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad € 1,00.

Art. 4 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital, in ragione di un/due accompagnatore per paziente;
 - d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
 - f) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
 - g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - h) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto;
 - i) i soggetti con invalidità al 100%;
 - j) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
 - k) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
 - l) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Brindisi;
 - m) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- n) gli studenti fuori sede iscritti agli istituti scolastici e universitari che hanno sede nel territorio comunale;
 - o) gli studiosi e i ricercatori che dimostrino con documentazione ufficiale dell'Ente di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio e/o di ricerca legati alla città di Brindisi;
2. L'applicazione dell'esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. c) apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
 - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. d), e), f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
 - per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
 - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione;
 - per l'ipotesi di cui al punto k) convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno;
 - per l'ipotesi di cui al punto l) conservare la fattura emessa a carico del Comune di Brindisi.
- Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alle tipologie delle strutture ricettive elencate all'art. 2 o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta, la graduazione e la stagionalità sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente accreditarsi sul portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, compilando tutti i dati richiesti.
2. I gestori di strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Brindisi, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
3. I privati possessori di immobili che non svolgono in forma imprenditoriale l'attività turistica ricettiva ma che hanno intenzione di destinare detti immobili alla stessa, hanno l'obbligo di dichiararne l'uso al Comune prima dell'inizio dell'attività, e soggiacciono agli obblighi previsti dal presente articolo e dalla normativa vigente.
4. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.

5. I gestori, ai sensi del presente Regolamento, hanno l'obbligo di applicare e riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza. L'imposta deve risultare nel documento fiscale rilasciato (ricevuta fiscale, fattura o altro documento equivalente), con una voce a se stante e deve essere calcolata, in base al numero di giorni per i quali deve essere applicata, secondo le tariffe vigenti nell'anno. L'importo dell'imposta di soggiorno va indicato con la dicitura "imposta di soggiorno comune di Brindisi – Fuori campo iva".
6. I gestori devono riversare al Comune di Brindisi le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
7. Il riversamento dell'imposta di soggiorno avverrà al netto delle spese di riscossione effettivamente sostenute e debitamente documentate per le sole transazioni effettuate a mezzo di carte di credito.
8. I gestori hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il sedici del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione trimestrale con indicate le presenze complessive ed il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, delle spese di riscossione sostenute nei limiti e con le prescrizioni di cui al precedente comma 6, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 2-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), integrato con il D. Lgs. 101/2018.
9. La dichiarazione trimestrale, debitamente compilata, viene trasmessa dal gestore mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione; solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della dichiarazione cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.
10. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
11. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art.7

Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 6 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Art. 8

Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011: interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché

fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
3. Una quota pari al 10% della tassa di soggiorno, dovrà essere destinata ai gestori delle strutture turistico-ricettive se finalizzata al miglioramento del decoro delle facciate, delle parti antistanti l'ingresso delle strutture ricettive e delle aree destinate all'accoglienza. Ai fini del riconoscimento di tale quota le spese sostenute dai gestori dovranno essere obbligatoriamente documentate con fatture elettroniche e relativi pagamenti effettuati nello stesso anno solare. Le somme che, a seguito del procedimento di riconoscimento come sopra descritto, dovessero risultare non utilizzate dai singoli gestori delle strutture turistico-ricettive, verranno redistribuite, proporzionalmente all'imposta di soggiorno riscossa, tra quei gestori che documentano il sostenimento di spese, per le finalità di cui al presente comma, superiori.

Art.9

Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni/dichiarazioni di cui al precedente art. 6, secondo le disposizioni normative vigenti, nonché del presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 e di cui all'art. 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n° 160.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:
 - Richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - Disporre ispezioni amministrative, anche a mezzo della Polizia Municipale, al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - Chiedere, anche ai fini di controllo e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.
5. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Brindisi potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27/12/2006 comma 179.

Art. 10

Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento commesse dai gestori sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 6 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Qualora sia omessa o risulti incompleta o infedele la comunicazione trimestrale da parte del gestore/responsabile di cui all'art. 6 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.
5. La sanzione di cui al precedente comma 4 sarà irrogata per ogni trimestre in cui la comunicazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 6 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti e 4 i trimestri precedenti all'accertamento.
6. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.
8. Per la violazione dell'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa agli adempimenti connessi all'imposta di soggiorno, di cui all'art. 6 da parte del gestore della struttura ricettiva, ivi comprese le locazioni turistiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate nel tempo dalla legge così come previsto dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed

interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.

3. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
5. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori ad € 1,00.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 14

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15

Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, l'imposta di soggiorno non è dovuta per i soggiorni sino al 31/10/2019 oggetto di contratti con tour operator, agenzie, ecc., già sottoscritti dai gestori delle strutture di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, entro il termine del 30/04/2019. A tal fine i medesimi gestori, per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 10 del presente Regolamento, dovranno inoltrare al Comune nel termine perentorio del 15/05/2019, la documentazione probante in merito.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.
4. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento con le modifiche apportate è in vigore dal 01 marzo 2024